

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1978

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo della benzina

(78/611 CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che la protezione ed il miglioramento della salute pubblica e dell'ambiente costituiscono attualmente una delle maggiori preoccupazioni di tutti i paesi industrializzati e che l'inquinamento provocato dai prodotti contenuti nei gas di scarico dei veicoli ha raggiunto un livello preoccupante a causa del continuo aumento della densità della circolazione degli autoveicoli; che, dopo aver adottato, con la direttiva 70/220/CEE <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 77/102/CEE <sup>(4)</sup>, misure volte a limitare l'inquinamento atmosferico provocato dall'ossido di carbonio, dagli idrocarburi incombusti e dagli ossidi di azoto emessi dai veicoli a motore, è opportuno intraprendere sin d'ora un'azione per limitare le emissioni di particelle di piombo provenienti da tali veicoli, piombo derivante dagli additivi piombiferi della benzina che agiscono da antidetonanti;

considerando, inoltre, che le legislazioni nazionali sulla composizione della benzina e, in particolare, le disposizioni relative alla limitazione del tenore di piombo della benzina per i veicoli a motore, differiscono da Stato a Stato; che tali disparità hanno un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune;

considerando che, dati gli effetti rilevanti del piombo sulla salute pubblica e sull'ambiente, è necessario, a livello comunitario, ridurre il tenore di piombo della benzina;

considerando che le conseguenze sul piano finanziario, economico, industriale e qualitativo di una riduzione del

tasso di piombo nella benzina ad un valore massimo compreso fra 0,40 g/l e 0,15 g/l hanno dimostrato che tale riduzione è realizzabile in un tempo relativamente breve;

considerando che il piombo è soltanto uno degli elementi che entrano nella composizione della benzina e che una sua riduzione non deve comportare un aumento dell'inquinamento atmosferico causato da altri inquinanti, come conseguenza della modifica di tale composizione;

considerando che è necessario proseguire a livello comunitario studi approfonditi sui vari aspetti delle misure intese a provocare una riduzione del piombo nell'atmosfera; che è necessario che gli Stati membri forniscano a tal fine informazioni adeguate alla Commissione;

considerando che la riduzione del tenore di piombo della benzina in Irlanda pone problemi specifici di natura tecnica ed economica; che una deroga limitata nel tempo a favore di questo paese non dovrebbe avere incidenze negative notevoli sugli scambi di benzina, dato che, per il momento, gli impianti irlandesi di raffinazione coprono soltanto una parte del fabbisogno interno e che la benzina esportata da questo paese in un altro Stato membro dovrà essere conforme alle disposizioni della direttiva applicabili in questo Stato; che pertanto occorre prevedere una deroga per la riduzione del tenore di piombo della benzina in Irlanda;

considerando che un mutamento improvviso dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi in circostanze ben determinate potrebbe portare uno Stato membro ad ammettere un aumento del tenore di piombo della benzina; che pertanto bisognerebbe prevedere una procedura adeguata a tale situazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Ai sensi della presente direttiva si intende per « benzina » qualsiasi carburante destinato al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, utilizzati per la propulsione dei veicoli.

<sup>(1)</sup> GU n. C 280 dell'8. 12. 1975, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU n. C 116 del 30. 9. 1974, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU n. L 76 del 6. 4. 1970, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 32 del 3. 2. 1977, pag. 32.

### Articolo 2

1. A decorrere dal 1° gennaio 1981 il tenore massimo consentito di composti di piombo, calcolato in piombo, della benzina immessa sul mercato interno della Comunità è fissato in 0,40 g/l.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, uno Stato membro può chiedere che il tenore massimo consentito di piombo della benzina immessa sul suo mercato interno sia inferiore a 0,40 g/l; esso non può tuttavia fissare limiti inferiori a 0,15 g/l.

### Articolo 3

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché la riduzione del tenore di piombo non comporti un aumento significativo delle quantità di altri inquinanti o un deterioramento della qualità della benzina.

### Articolo 4

Il tenore di piombo della benzina verrà determinato secondo le procedure indicate nell'allegato.

### Articolo 5

Qualora uno Stato membro constati, mediante una prova effettuata secondo le procedure di cui all'articolo 4, che una benzina non corrisponde ai requisiti di cui agli articoli 2 e 3, prende i provvedimenti atti ad assicurare l'osservanza di dette disposizioni.

### Articolo 6

Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su sua richiesta, informazioni in merito:

- a) alle conseguenze derivanti dall'applicazione della presente direttiva e in particolare dell'articolo 3;
- b) allo sviluppo dei sistemi per la riduzione delle emissioni di piombo e di eventuali prodotti di sostituzione inquinanti nei gas di scappamento;
- c) allo sviluppo delle concentrazioni del piombo e degli eventuali prodotti di sostituzione inquinanti contenuti nell'atmosfera urbana e dei loro effetti sulla salute pubblica;
- d) all'incidenza, sulla politica energetica, delle varie possibili soluzioni per ridurre l'inquinamento causato dalle emissioni di piombo nei gas di scappamento.

La Commissione riferisce al Consiglio ed al Parlamento europeo sulle informazioni in tal modo ottenute e sulla base dei dati raccolti formula le proposte adeguate per

prenderle in considerazione, onde poter approfondire la politica comunitaria in materia di tenore di piombo della benzina.

### Articolo 7

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, il governo dell'Irlanda può prevedere che per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1981 la benzina possa essere immessa sul mercato irlandese anche se il suo tenore di piombo supera 0,40 g/l, senza tuttavia superare il tenore attuale di 0,64 g/l.
2. Prima del termine del periodo di cui al paragrafo 1, il Consiglio deciderà a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, in merito alla durata di un secondo periodo di deroga, non superiore a cinque anni.

### Articolo 8

Qualora, a causa di un mutamento improvviso dell'approvvigionamento di petrolio, greggio o di prodotti petroliferi, sopravvengano difficoltà in uno Stato membro per l'applicazione del limite relativo alla concentrazione di piombo nella benzina di cui all'articolo 2, paragrafo 1, tale Stato membro può, dopo averne informato la Commissione, autorizzare nel proprio territorio un limite superiore per un periodo di 4 mesi. Tale periodo può essere prorogato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

### Articolo 9

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

### Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1978.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

S. AUKEN

---

**ALLEGATO****Metodi di riferimento**

Per la misura del tenore di piombo della benzina il metodo di riferimento è quello definito nella Norma internazionale ISO 3830 (prima edizione del 15 febbraio 1977) « Prodotti petroliferi — Benzina — Determinazione del tenore di piombo — Metodo al monoclورو di iodio ».

I risultati delle varie misure saranno interpretati secondo il metodo descritto alla Norma BS 4306 edizione 1968, pubblicato dalla British Standards Institution.

Per i metodi indicati, fanno fede le versioni linguistiche pubblicate rispettivamente dall'ISO e dalla BSI o le altre versioni che la Commissione certificherà conformi alle stesse.

---